

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
TARICCO - *Al Ministro della giustizia*– Per sapere.

Premesso che:

nel dicembre 2003, veniva approvata la legge n. 350 il cui articolo 4, comma 90, equiparando le imprese piemontesi alluvionate nel novembre 1994 a quelle terremotate della Sicilia del 1990, consentiva di regolarizzare la loro posizione debitoria per gli anni 1995, 1996 e 1997, riguardante tributi, contributi e premi, versando il 10 per cento degli importi dovuti al netto di interessi e sanzioni . La normativa citata era destinata a quelle imprese che in conseguenza dei gravi danni subiti e delle discendenti difficoltà nel ripristinare le normali condizioni di operatività, non erano riuscite ad effettuare i dovuti versamenti. Per tali finalità si era disposta una copertura finanziaria, stanziata dallo Stato , di 5 milioni di euro per tre anni. Tali risorse erano destinate a coprire il disavanzo dal 10 per cento versato al 100 per cento dei contributi ai fini pensionistici a carico delle imprese;

successivamente, il 26 febbraio 2007, veniva emanata la legge n. 17, il cui articolo 3-quater, comma 1, stabiliva una riapertura dei termini contenuti nella precitata L 350/2003, specificando anche che le agevolazioni si riferivano a tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi ed individuando inoltre il termine per la presentazione delle domande alla data del 31 luglio 2007. Si disponeva poi una copertura finanziaria di 1,5 milioni di euro per tre anni;

a seguito della avvenuta riapertura dei termini veniva quindi a manifestarsi la possibilità , per le imprese alluvionate che avevano versato l'intero importo dovuto , di presentare richieste di rimborso del 90 per cento dei contributi versati all'INPS negli anni 1995, 1996, 1997. Possibilità che fu ovviamente colta e furono quindi inoltrate le relative richieste di rimborso , con esiti diversi. Infatti in molti casi l'INPS effettuò i rimborsi in molti altri negozi malgrado il formarsi di una giurisprudenza favorevole agli imprenditori che avevano citato in giudizio l'Istituto;

le somme dovute dall'ente previdenziale variano notevolmente dai 5.000 ai 200.000 euro per ditta, in funzione del numero dei dipendenti dell'impresa;

nel mese di luglio di 2011, l'INPS assicurava il pagamento delle somme indicate nelle sentenze anche al fine di evitare l'escussione del credito;

tuttavia, nei mesi seguenti , l'INPS bloccava nuovamente l'erogazione dei rimborsi per le ditte alluvionate ritenendoli non dovuti anche alla luce di un messaggio della Direzione Centrale delle Entrate Contributive in data 19/06/2007 , nel quale si evidenziava come la norma di differimento del termine di presentazione delle domande tese ad ottenere la definizione agevolata si riferisse esclusivamente a posizioni tributarie e non fosse quindi applicabile al settore previdenziale. Tesi smentita dalla Cassazione che con sentenze 11247 e 11133 del 2010 disattende sul punto la prospettazione dell'INPS secondo la quale l'agevolazione in questione sarebbe limitata ai tributi e non si estenderebbe ai contributi;

il Tribunale di Cuneo nell'ambito di un contenzioso tra aziende e INPS, avuto riguardo alla difesa svolta dall'INPS stessa, secondo cui la misura in questione costituirebbe un aiuto di Stato, in data 19.06.2012 inoltrava richiesta di informazioni alla Commissione Europea sull'applicazione della Comunicazione della Commissione 2009/C 85/01;

dalla successiva risposta della Commissione Europea in data 20.07.2012 sarebbe emerso che l'aiuto di Stato in questione non sarebbe stato notificato alla Commissione Europea, la quale, a seguito della segnalazione inoltrata dal Tribunale di Cuneo il 18.02.2011 apriva d'ufficio un procedimento, chiedendo alle autorità italiane, prima di procedere ai successivi passaggi procedurali previsti dal Capitolo III del Reg. n. 659/2009, di presentare, ove lo ritenessero opportuno, le proprie osservazioni nonché di fornire i motivi per cui non considererebbero aiuti illegali le misure di riduzione di tributi e contributi in oggetto, e che la Commissione è in attesa di una risposta da parte delle autorità italiane a detta richiesta, non avendo ancora adottato alcuna decisione;

risulterebbe del tutto evidente che oltre a privare tante aziende del rimborso dei contributi già versati in eccesso, si paventa ora il rischio concreto che alle imprese che già hanno beneficiato del rimborso del 90 % degli importi versati possa essere richiesta la restituzione con l'evidente possibilità in ambedue le situazioni di essere obbligate incolpevolmente a cessare l'attività, in quanto la difficile congiuntura economico-finanziaria impedirebbe loro di affrontare un onere non sostenibile che metterebbe a forte rischio la continuità aziendale con ovvi riflessi anche occupazionali;

quali iniziative intenda porre in atto,

per evitare, non essendo sinora intervenuta alcuna decisione della Commissione, che non rientrando l'aiuto tra quelli non soggetti all'obbligo di notifica secondo i regolamenti attuativi dell'art. 108 par. 4 e dell'art. 109 TFUE, possa essere classificato come "illegale" o "inesistente", siccome non è stato previamente notificato ed autorizzato dalla Commissione, e se non ritenga che l'INPS debba procedere al pagamento delle somme dovute alle imprese alluvionate, come tra l'altro stabilito dalla legge e da numerose sentenze.

(05.11.2013)